

Il dottore commercialista nel concordato preventivo e il suo ruolo pubblicistico

Simone Bucaioni – dottore commercialista
(Ordine di Perugia)

**La relazione di attestazione ex art.161,
comma 3 L.F.**

Perugia, 25 novembre 2011



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Al revisore è richiesto di esprimere una attestazione sulla fattibilità dei piani redatti dalle aziende che versano in stato di crisi, sottoponendo ad attento esame i documenti redatti dagli amministratori.

Il controllo di merito in precedenza demandato alla magistratura ora è nei fatti rimesso alla diligente indagine del professionista incaricato iscritto all'elenco dei revisori e scelto dall'azienda stessa.

L'espletamento di questo delicato compito richiede competenze professionali specifiche, visione sistemica della realtà aziendale, indipendenza di giudizio e presuppone l'applicazione rigorosa sia dei principi di revisione sia delle norme deontologiche.



Il nuovo concordato preventivo ex art.160 e ss. l.f. prevede, come per il piano attestato di risanamento ex art.67 co.3 lett.d) l.f. e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., una **relazione** redatta a cura di un **esperto** in possesso dei requisiti previsti dall'art.28, lett.a) e b) ai sensi dell'art.2501-bis, quarto comma, del codice civile, che **attesti la ragionevolezza del piano di risanamento intrapreso dall'azienda.**

Nel **concordato preventivo** l'esperto è chiamato ad **“attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo”**.

L'esperto è chiamato a svolgere un ruolo di **soggetto terzo indipendente** rispetto all'impresa e agli advisor di questa e a esprimere un proprio rilevante ed autonomo giudizio sugli interventi prospettati, svolgendo una vera e propria **attività di revisione dei dati prospettici.**



Esempio di indice di relazione ex art. 161 co. 3 l.f.

SOMMARIO

PREMESSE

1. Qualifiche del professionista e attestazione di non incompatibilità. – 2. Profili preliminari: a) metodologia utilizzata. – 3. (segue): b) documentazione esaminata e rapporti informativi; stato di aggiornamento dei dati. – 4. (segue): c) Struttura e contenuto della Relazione.

PARTE PRIMA

Esposizione riassuntiva della Proposta

PARTE SECONDA

Valutazione di veridicità dei dati contabili

Sezione I: ATTIVO. 1. L'attivo concordatario: profili generali. – 2. Le immobilizzazioni: a) le immobilizzazioni immateriali. – 3. (segue): b) le immobilizzazioni materiali. – 4. (segue): c) le immobilizzazioni finanziarie. – 5. L'attivo circolante: a) Le rimanenze e i lavori in corso su ordinazione. – 6. (segue): b) i Crediti verso clienti: situazione generale. – 7. (segue): c) l'indagine sui singoli creditori. – 8. (segue): d) I crediti verso clienti per fatture da emettere. – 9. (segue): e) Gli altri crediti. – 10. La liquidità: conti bancari attivi e cassa.

Sezione II: PASSIVO. 1. Considerazioni generali sul passivo concordatario. – 2. I creditori privilegiati. – 3. I creditori chirografari. – 4. I debiti commerciali. – 5. I finanziamenti dei soci.

PARTE TERZA

Valutazione di fattibilità del piano.

1. Coerenza del piano e giudizio di ragionevolezza. – 2. Prosecuzione dell'attività d'impresa e adempimento degli obblighi concordatari. – 3. Tempi e possibilità di realizzo degli *assets*.

CONCLUSIONI E GIUDIZIO SINTETICO DI ASSEVERAZIONE.



1. Qualifiche del professionista e attestazione di non incompatibilità.

..... *omissis*.....

Il sottoscritto dichiara preliminarmente di essere nelle condizioni soggettive prescritte per il professionista asseveratore del piano dall'art. 28 l. fall., come richiamato dall'art. 161, comma l. fall., ed in particolare attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;*
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;*
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale da parte della società interessata alla proposta di concordato, né da società ad essa collegate, né da persone fisiche cui tali società fanno riferimento.*

.....*omissis*.....



2. Profili preliminari: a) metodologia utilizzata.

..... *omissis*.....

Nell'assenza di qualsivoglia indicazione normativa in merito ai criteri e metodi da utilizzare per lo svolgimento dell'attività prodromica alla formazione del giudizio di asseverazione il sottoscritto ha ritenuto doveroso conformarsi per l'elaborazione della presente Relazione alle indicazioni fornite in argomento dagli organismi professionali e, segnatamente, alle Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa elaborate dalla Commissione di studio crisi e risanamento d'impresa del CNDEC, che in merito al caso di specie si pronunciano come segue:

.....*omissis*.....

il compito dell'esperto non è quello di attestare che l'imprenditore abbia tenuto in ordine la contabilità, dal momento che non è più imposta la verifica del requisito soggettivo di "meritevolezza" ai fini dell'ammissione al concordato; e nemmeno l'attestazione della veridicità complessiva dei dati contabili che emergono dalle scritture contabili, dal momento che queste ultime non devono essere depositate; nello specifico, lo scopo della presente relazione è quello di attestare la veridicità dei dati contabili di cui ai documenti indicati dall'art. 161 lett. a), b), c) e d), in quanto strumentale alla valutazione di fattibilità del piano



Segue 2. Profili preliminari: a) metodologia utilizzata.

..... *omissis*.....

le ragioni di urgenza che sempre caratterizzano la redazione di simili documenti “di regola impongono una tendenziale limitatezza ed incompletezza dei riscontri contabili”.

.....*omissis*.....

*riferimento di massima nei **principi di revisione per le piccole e medie imprese, per ciò che riguarda i dati contabili storici** assunti a fondamento del piano. Diversamente, **per l’incarico di verifica sui dati previsionali** è parso opportuno assumere come riferimento di principio l’**International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3400 “The Examination of Prospective Financial Information”** emesso dall’**IFAC - International Federation of Accountants (di seguito “ISAE 3400”)**, le cui procedure sono sostanzialmente dirette ad accertare la ragionevolezza delle ipotesi assunte per la predisposizione dei dati previsionali e della non irrealisticità delle assunzioni ipotetiche.*

*Quanto infine ai **criteri di valutazione**, il giudizio di fattibilità sarà improntato al rispetto di un principio rigorosamente prudenziale.*



PARTE SECONDA

Valutazione di veridicità dei dati contabili.

Non vi è dubbio che il livello di accertamento richiesto all'esperto nell'attestazione di veridicità dei dati aziendali debba necessariamente essere **analitico e rigoroso**.

L'accertamento in ordine all'attendibilità delle scritture contabili e dei libri sociali, nonché dei bilanci chiusi negli anni precedenti può essere desunto in primo luogo effettuando **un'analisi del contenuto delle relazioni e dei verbali del collegio sindacale**, ove esistente, ma anche effettuando un **controllo incrociato delle esposizioni debitorie** alla data di presentazione della domanda di ammissione, mediante riscontro della documentazione contabile d'appoggio della società debitrice con i documenti provenienti dai creditori.

L'esperto si trova nei fatti a dover esprimere un giudizio anche sui dati storici e consuntivi iniziali da cui partono e si sviluppano le proiezioni.

L'asseverazione sulla veridicità dei dati aziendali rappresenta una condizione prodromica e strumentale alla formulazione del giudizio in merito alla fattibilità del piano.



Segue. PARTE SECONDA

Valutazione di veridicità dei dati contabili.

Best practies – “Protocollo” 2006 CNDC: “primo principio di comportamento” punto B.6: *“non tutti i dati raccolti dall’imprenditore devono essere oggetto del necessario visto di autenticità da parte del professionista, ma solo ed esclusivamente quelli su cui il piano si fonda”* (il “perimetro” delle verifiche).



PARTE TERZA

Valutazione di fattibilità del piano

Attraverso la certificazione dei dati aziendali si richiede al professionista un **giudizio tecnico** in merito alla gestione prospettica dell'azienda medesima in ordine alla fattibilità del piano concordatario sia esso di tipo liquidatorio o che preveda invece la continuità aziendale.

La fattibilità del piano si traduce nella “sostenibilità e nella coerenza del programma di azione prospettato dal debitore”, da valutarsi “in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola”, in particolare alla sua coerenza con la situazione economica, finanziaria e patrimoniale iniziale, la cui effettiva attuabilità deve essere misurata sulla base delle risorse disponibili e di quelle rinvenibili dalla liquidazione dei beni e/o dalla continuazione dell'attività dell'impresa.



Segue - PARTE TERZA

Valutazione di fattibilità del piano

Con profilo critico e sotto la sua responsabilità, **il professionista deve esprimere le proprie valutazioni** prendendo in considerazione gli **elementi su cui si fonda il processo di ristrutturazione aziendale** quali, ad esempio, le scelte strategiche che l'impresa dovrà adottare, i cambiamenti da apportare al *management* - attraverso una sua sostituzione o l'affiancamento con specialisti esterni - i beni strumentali che l'azienda intende dismettere, esaminando al tempo stesso i fattori esogeni che potrebbero in un qualche modo influenzare o addirittura impedire la regolare attuazione del piano stesso.

In particolar modo, **devono essere analizzate ed evidenziate tutte le incertezze**, come **il possibile venir meno di alcuni presupposti** su cui quest'ultimo si fonda, gli eventuali **sviluppi inattesi**, i probabili errori di valutazione, nonché i ritardi nell'attuazione e nell'esecuzione del programma di ristrutturazione, in modo tale che i destinatari e gli utilizzatori finali della relazione possano comprenderne e valutarne i rischi correlati e quindi affrontare responsabilmente le proprie scelte.



Segue - PARTE TERZA

Valutazione di fattibilità del piano

Il controllo dei dati prospettici affidato al professionista

L'**esperto** è chiamato ad esprimere un **giudizio sulla ragionevolezza** e quindi sulla possibilità (**astratta idoneità**) che il piano possa essere attuato con successo.

La difficoltà dell'incarico è duplice:

- i dati oggetto di revisione sono il frutto di proiezioni e attese future degli amministratori;
- Il piano è costruito in situazione di crisi e la valutazione delle ipotesi che lo sostengono è particolarmente delicato.

Il richiamo diretto o indiretto all'art.2501-bis 4°c. del codice civile (relazione del perito per operazioni di leverage buy out o LBO) deve intendersi **esclusivamente per quanto attiene ai criteri per la redazione della relazione**: l'attestazione del piano deve essere svolta applicando i criteri, per quanto compatibili, stabiliti dall'art. 2501 *bis* c.c., **per la verifica dell'esistenza delle risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del piano (giudizio di ragionevolezza).**



Segue - PARTE TERZA

Valutazione di fattibilità del piano

Il controllo dei dati prospettici affidato al professionista

Il **giudizio di ragionevolezza** scaturisce dall'osservazione congiunta di alcuni rilevanti profili del piano:

- **attendibilità**, ovvero compatibilità di fondo tra le caratteristiche dell'ambiente e le assunzioni formulate a fondamento delle proiezioni reddituali, patrimoniali e finanziarie e la concordanza interna tra queste ultime;
- **realizzabilità**, ovvero valutando il grado di difficoltà insito nel raggiungimento degli obiettivi;
- **visibilità**, ovvero analizzando le probabilità di realizzare i fondamenti economici del piano attraverso la valutazione degli elementi che sin da subito diano ragione dell'evoluzione prevista nel piano e che ne comprovino la concreta realizzabilità.



Segue - PARTE TERZA

Valutazione di fattibilità del piano

Il controllo dei dati prospettici affidato al professionista

il ruolo decisivo del profilo della **visibilità** del piano: in caso di crisi, nella maggior parte dei casi, il *turnaround* è possibile solo grazie ad un intervento esterno di un terzo.

E' necessario perché il piano sia giudicabile "visibile" che sia fornita la prova documentale dell'impegno assunto dal terzo e che siano costituite se previste le garanzie.

Per poter verificare la ragionevolezza delle indicazioni prospettiche l'esperto si deve in sintesi esprimere:

- sulla **attendibilità e sulla coerenza dei dati contabili** utilizzati dagli amministratori a fondamento del piano;
- sul **grado di attendibilità delle ipotesi** alla base del piano;
- sulla **corretta e prudente applicazione dei metodi adottati per la previsione dei flussi di cassa attesi.**



CONCLUSIONI E GIUDIZIO SINTETICO DI ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dott., iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di al n., e nel Registro dei Revisori contabili al n., con D.M. del 26/05/1999, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 08/06/1999, con studio in, Via.....,

VISTI

- *il Piano per l'ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo predisposto dal debitore;*
- *i documenti allegati alla domanda di ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo predisposta dal Debitore;*
- *la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della S.p.A. alla data del*;
- *lo stato analitico delle attività e delle passività alla data del*;
- *gli ulteriori documenti aziendali e dati disponibili come elencati in all. 2*

ATTESTA

la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano di Concordato nell'ambito della domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo di cui agli artt.160 e ss. L. fall. della S.p.A.

